

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4076}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMI', PICCOLI, NATTA, MARIOTTI, CARIGLIA,
QUILLERI, ANDERLINI**

Presentata il 22 ottobre 1975

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti polemiche sulla cosiddetta « giungla retributiva » hanno messo in luce una situazione di profonda ingiustizia nella remunerazione del lavoro dipendente, sia all'interno dei settori pubblici che in riferimento alla remunerazione del lavoro nei settori privati ed insieme hanno evidenziato un profondo malcontento esistente nel mondo del lavoro per le manifeste e clamorose disparità di trattamento non giustificate da difformità di prestazioni lavorative.

La polemica ha messo altresì in risalto un comportamento dell'insieme delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, ed una serie di spinte e di rivendicazioni settoriali e corporative non sempre corrispondenti ad un'equilibrata e globale valutazione delle decisioni in materia di trattamenti economici.

Tale situazione può avere un significato esplosivo ed effetti dirompenti per lo stesso ordinamento democratico del paese, attesa la rilevante consistenza di risorse assorbite dalle remunerazioni del settore pubblico.

Si impone perciò che il Parlamento intervenga disponendo un'inchiesta volta ad accertare i reali trattamenti economici dell'impiego nei settori pubblici, con riferimento a quelli dell'impiego nei settori privati. Rilevando compiutamente le disparità di trattamento esistenti si potrà rimediare alle ingiustizie più macroscopiche ed offrire ai vari soggetti dell'ordinamento elementi per una politica remunerativa più ordinata e più coerente con le linee di politica economica che tendono a privilegiare gli investimenti.

Da questa consapevolezza nasce la presente proposta di legge, mirante ad accertare gli effettivi livelli remunerativi, ragguagliati ad anno, del personale in servizio nel settore pubblico ed in quello privato, evidenziandone la dinamica e le differenziazioni per categorie, per settori, per regioni ed enucleando per ogni categoria gli elementi comuni delle retribuzioni, sulla base dei contratti collettivi nazionali o di disposizioni di legge e le voci differenziali derivanti da accordi integrativi o da normative particolari. L'inchiesta deve consentire altre-

si di far luce sui sistemi di scatti di anzianità operanti nei diversi settori dell'impiego pubblico e privato e sui casi di anzianità convenzionale per le varie categorie, con riferimento anche ai loro riflessi sulle indennità di fine servizio, e di evidenziare

i trattamenti di quiescenza in atto per il personale iscritto ai vari istituti e fondi di previdenza e i livelli massimi cui, a seguito delle disposizioni di legge vigenti, potranno pervenire gli attuali assicurati nei singoli istituti e fondi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituita una Commissione di inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi, comunque percepiti, di attività, di quiescenza e di previdenza, dell'impiego nei settori pubblici, anche in relazione con quelli dell'impiego nei settori privati.

ART. 2.

Le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle società a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle società collegate, delle aziende e società private, delle università e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste.

Informazioni possono essere richieste dalla Commissione in merito alle amministrazioni del personale anche degli organi statali, la cui gestione venga effettuata con fondi direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

La Commissione è composta di 11 senatori e di 11 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti.

ART. 4.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

La Commissione d'inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

ART. 6.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessari.

ART. 7.

La Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, docenti universitari, studiosi e professionisti specializzati.

ART. 8.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.